



CITTÀ DI
ARZIGNANO

**LINEE GUIDA SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
ARZIGNANO, CAPOFILA “Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano” E
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 del
CODICE DEL TERZO SETTORE D.lgs n. 11772017 e ss.mm.ii.**

ALLEGATO ALLA D.G. n. 20/2022

PREMESSE

Art. 1 OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE

Le presenti linee guida, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuovono la collaborazione tra il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila dell'Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano ed ETS, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Il Comune di Arzignano ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Gli ETS, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune di Arzignano all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Le linee guida intendono dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dagli art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e decreti attuativi dello stesso";
- L.R. Veneto 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
- DGR Veneto 18 dicembre 2007, n. 4189 "Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni tipo".

Art. 3 GLOSSARIO

LA CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione è una modalità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore (da ora ETS).

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

I Comuni dell'ambito distrettuale, limitatamente agli interventi per la salute e il benessere sociale possono attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

LA CONVENZIONE

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

Nelle presenti linee guida si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano ed ETS, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione nonché la sua realizzazione.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

LA RENDICONTAZIONE

Relazione che viene redatta dai partner (Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

La relazioni sono rese pubbliche nei rispettivi siti internet dei partner.

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: LE FORME DI PARTENARIATO (Art. 55 CTS)

Art. 4 LA CO-PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, all'interno del procedimento di definizione del Piano di Zona, valuta quali servizi ed interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.

Il Comune di Arzignano promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli ETS, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.

Durante il procedimento di co-programmazione sono scambiate valutazioni sui bisogni della popolazione e del territorio, sul grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, sul miglioramento possibile, sull'opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La co-programmazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'istituzione e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità, oltre alla produzione dei servizi e degli interventi, venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

L'esito della valutazione sui bisogni del territorio e sul grado di soddisfazione, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e della disciplina in materia di conflitti di interesse, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione triennale, dei servizi ed interventi. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle esperienze di collaborazione.

Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione del Dirigente competente contenente i verbali e l'esito degli incontri.

Art. 5 ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO E LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Dopo l'approvazione del Piano di zona, l'Amministrazione pubblica può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-progettazione, nel quale sono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS.

Gli ETS, manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-progettazione.

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui all'articolo 4, nelle forme previste dalle presenti linee guida.

Gli ETS interessati, manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-progettazione.

Art. 6 LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ORGANIZZATO

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5 lett. b), il Dirigente competente individua l'ufficio incaricato agli adempimenti connessi a tutte le fasi.

L'ufficio ha il compito di:

- Predisporre l'avviso pubblico, specificando la natura dei requisiti richiesti ai soggetti in riferimento alle azioni programmate dal Comune per il triennio,
- Valutare la documentazione presentata dai soggetti per comprovare il possesso dei requisiti,
- Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale,
- Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dei soggetti e sul loro inserimento nell'apposito elenco,
- Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco.

L'inserimento nell'elenco organizzato è validato con Determinazione Dirigenziale ed è reso pubblico attraverso inserimento di notizia sul sito internet del Comune di Arzignano.

L'iscrizione all'elenco ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali deve essere di nuovo richiesto e valutato l'inserimento.

La procedura dà luogo ad un Elenco Organizzato per aree di interesse, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel Piano di Zona, integrabile annualmente mediante le procedure ad evidenza pubblica come sopra esplicitate.

Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE

Il Comune, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, in base al precedente art. 5, lett. a), oppure all'elenco organizzato previsto dal precedente art. 5, lett. b).

Gli ETS devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune di Arzignano individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Comune di Arzignano esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

Il Comune di Arzignano nomina i Gruppi di lavoro, composti da esperti della istituzione e dagli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

I progetti finali sono approvati dal Dirigente in conformità agli atti di indirizzo.

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ART. 56 CTS)

Art. 8 LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA - FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, all'interno del procedimento di definizione del Piano di Zona, valuta quali attività di interesse generale, a favore dei cittadini e del territorio, sia più conveniente assicurare attraverso rapporti di collaborazione con Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale, piuttosto che acquisire le stesse attività attraverso il mercato.

Il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri e operanti sul territorio. Tale fase di confronto può essere inserita all'interno del percorso partecipato di

cui all'articolo 4; nell'avviso sono resi noti i criteri di massima che il Comune intende utilizzare nella valutazione di convenienza, che possono essere perfezionati durante il percorso partecipato.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i bisogni da soddisfare, gli obiettivi concreti da realizzare, la ricaduta delle attività sul contesto socio – economico - ambientale, le caratteristiche organizzative, le esperienze e il radicamento sociale che auspicabilmente dovrebbero avere i soggetti attuatori per poter raggiungere i risultati, il cronoprogramma atteso, le risorse disponibili e le condizioni di sostenibilità.

L'esito della valutazione consiste nella programmazione, con proiezione triennale, delle attività di cui sopra. La programmazione può essere aggiornata annualmente, in relazione a nuove esigenze o all'esito delle attività già attuate.

Art. 9 STIPULA DELLE CONVENZIONI

Il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, per l'attuazione della programmazione, stipula specifiche convenzioni con le OdV e le APS valutate idonee, sulla base del documento progettuale posto alla base della selezione.

Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune individua gli enti di cui avvalersi ai fini della collaborazione secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, esperisce prioritariamente un tentativo di collaborazione con tutte le ODV e APS iscritte nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ODV o l'APS con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di un "Progetto di miglioramento" ad almeno tre Enti iscritti, ove esistenti.

La valutazione finale dei progetti è sancita dal Dirigente con apposita determinazione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi, ma di attivare un rapporto di collaborazione:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti,
- oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso,
- modalità che assicurino di diritti degli utenti,
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento,
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario,
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate,
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici,
- durata del rapporto convenzionale,
- modalità di risoluzione del rapporto,
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità,
- spese ammissibili ai sensi dell'art. 56 e modalità di rimborso,
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

Art. 10 ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI

Il Comune e l'Ente o Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.

Art. 11 RIMBORSI

Le convenzioni di cui all'Art. 13 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune di Arzignano, anche in qualità di capofila Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano, liquiderà i rimborsi all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute.

Le spese rimborsabili sono, di massima le seguenti:

Spese per i volontari:

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per tutelare la dignità personale dei volontari con problematiche socio economiche,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate, in via esclusiva o in rapporto alla quota di utilizzo:

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio,
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate, in via esclusiva o in rapporto alla quota di utilizzo per le attività convenzionate:

- Canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- Utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- Interessi su mutui e ammortamento immobili,

Spese operative:

- Materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate,
- Spese di cancelleria per le attività convenzionate,

Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate:

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,

- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

Art. 12 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento al Piano di Zona, all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è la seguente:

- Identità dei partner (Comune e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholder,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,
- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Possono essere utilizzati appropriati indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Art. 13 LA CONCESSIONE IN USO LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI

Per la realizzazione delle attività programmate dal Comune e oggetto di specifiche convenzioni, il Comune collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione locali, attrezzature e materiali.

Tale disponibilità deve essere precedentemente determinata e resa nota.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerenti la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali beni.

Al termine del progetto, tali beni rientrano nella piena disponibilità del Comune nelle condizioni originarie, salvo la normale usura e con eccezione del materiale di consumo.

Art. 14 LA CONCESSIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

Per la realizzazione delle attività programmate dal Comune e oggetto di specifiche convenzioni, il Comune collabora alla realizzazione del progetto anche mettendo gratuitamente a disposizione mezzi di trasporto di sua proprietà.

Tale disponibilità deve essere precedentemente determinata e resa nota.

Le convenzioni stabiliscono le responsabilità inerenti la custodia, la gestione e la conservazione in buono stato di tali mezzi di trasporto. Inoltre precisano le responsabilità dei volontari alla guida per danni colposi procurati a terzi o alla vettura stessa.

NORME FINALI

La validità delle presenti linee guida decorre dalla data di esecutività del provvedimento di esecuzione.

Successivamente all'entrata in vigore la delibera e le presenti linee guida sarà pubblicato sul sito Ufficiale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Regolamenti.